



Difensore Civico contribuisce, spesso in maniera determinante, a ridurre i casi di ricorso a procedure giudiziarie ed amministrative e, di conseguenza, a ridurre il carico del contenzioso con riduzione delle spese relative.

Esiste dunque una intrinseca compensazione, molto probabilmente a vantaggio dell'Amministrazione.

La decisione inoltre, utilizzata oltretutto strumentalmente da qualche organo di stampa, ha contribuito ad ingenerare nella cittadinanza l'idea della inutilità di tale istituzione con la logica conseguenza di uno snaturamento dell'istituzione stessa.

Ecco quindi che il Difensore Civico, già costretto ad operare in un contesto poco favorevole dovuto al fatto che il sistema politico non ha mai consentito la piena istituzionalizzazione della difesa civica lasciandola priva di ammortizzatori e con la normativa inorganica ed incerta, ultimamente ha dovuto svolgere il suo mandato in un clima di indulgenza se non di tolleranza.

Pertanto, la soppressione della figura del Difensore Civico risulta essere decisamente in controtendenza rispetto alla normativa delle altre nazioni europee e della stessa Istituzione Europea nelle quali vi è attualmente in atto una rivalutazione della risoluzione n° 80/1999 del Congresso con la quale, nel dichiarare che la pratica della "mediazione civica" dovrebbe essere rafforzata là dove esiste già ed istituzionalizzata nelle città che non dispongono ancora di questa forma di tutela del cittadino, raccomanda di programmare conferenze, seminari ecc. destinati a far conoscere ed a promuovere l'istituzione di questo strumento di difesa.

Ed inoltre, tra le indicazioni obbligatorie fornite ai nuovi Stati membri della U.E. vi è quella della necessaria istituzione del Difensore Civico ai vari livelli.

In Italia, invece che regolamentare meglio e potenziare questa istituzione ed in particolare a livello comunale, perché il D.C. comunale può esercitare la tutela dei diritti del cittadino in maniera più prossima ed immediata svolgendo nel contempo una funzione propositiva nei confronti dell'Amministrazione, si pensa alla sua soppressione.

Per quanto riguarda più direttamente il sottoscritto, la decisione presa con la citata legge 191/2009 ha vanificato in un solo attimo la ferma convinzione ed il derivante progetto di mettere in atto una capillare azione di divulgazione e promozione della figura e delle prerogative del Difensore Civico, in particolare nei confronti dei giovani presso le scuole.

Si vuole sperare che con la Legge sostitutiva del D.Lgs. 267/2000, (attualmente in itinere presso il Parlamento) che prevede la revisione delle disposizioni relative agli Enti locali, la figura del Difensore Civico venga riconfermata (così come sembrerebbe stia avvenendo) pur dopo accurata rivisitazione sia del sistema di elezione, sia delle prerogative e sia delle dipendenze.

## **2. GENERALITA'**

Nella precedente relazione avevo messo in rilievo come fosse mia intenzione quella di cercare il più possibile la collaborazione fra tutti gli operatori al fine di raggiungere la eliminazione di ritardi, omissioni, irregolarità, carenze, disfunzioni, negligenze e conseguenti contenziosi tra cittadini ed Amministrazione con l'obiettivo finale di favorire il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione amministrativa a tutto vantaggio del benessere e della qualità della vita dei cittadini.

Ma la collaborazione si realizza là dove si verificano almeno queste tre condizioni fondamentali:

- - l'unità di intenti;
- - la capacità di comprendere quale sia il giusto equilibrio tra le esigenze dei cittadini e la possibilità di risposte adeguate;
- - la necessità di prendere le decisioni nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

Purtroppo devo rilevare che in certe occasioni queste condizioni, o alcune di esse, sono venute a mancare.

Le soluzioni in questi casi non sono molte stante la inesistenza del potere coercitivo e la molto aleatoria facoltà di proporre l'adozione di sanzioni disciplinari.

Sicché l'attività del sottoscritto spesso è consistita in un quotidiano mediare nella propria coscienza tra la volontà di tutelare i cittadini, in particolare quelli delle fasce più deboli, con risultati il più possibile immediati, e l'impulso di radicalizzare certe situazioni col risultato finale dell'allungamento dei tempi.

E' previsto anche il ricorso all'autorità giudiziaria, anche se esso è possibile solo quando se ne verificassero le condizioni previste dall'art. 81 comma 7 dello Statuto comunale e fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico comunale" all'art. 10 comma 5 relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali o amministrativi. Casi nei quali il Difensore Civico non può intervenire.

Ecco dunque la grande utilità di collaborare con intelligenza al fine di rendere giustizia ai cittadini che vengono amministrati.

La mia speranza è che per il 2011 le parole collaborazione, partecipazione e dialogo possano essere coniugate in maniera più compiuta da parte di tutti gli interessati alla difesa civica e cioè cittadini, difensore civico, dirigenti, funzionari ed organi dell'Amministrazione al solo scopo del bene dei cittadini.

## **3. PRESENTAZIONE**

Come per l'anno precedente, in questa relazione non andrò ad enumerare ed illustrare richieste di intervento relative alle numerose problematiche della vita quotidiana quali:

- servizi in generale;
- organizzazione del traffico;

- pulizia di strade ed aree pubbliche;
  - lavori in alloggi ERP;
  - bonifica di siti privati lasciati in abbandono;
  - manutenzione cimiteri;
  - multe per abbandono immondizia ed altri motivi;
  - vere o presunte errate fatturazioni da parte della SASI e della COGAS;
  - proteste per vari motivi relative a cartelle TARSU;
  - ripristino di sufficienti condizioni di transitabilità su strade comunali importanti regolarmente bloccate dal fango in caso di piogge di una certa intensità.
- Cercherò invece di portare alla Vostra attenzione alcune sollecitazioni ricevute in merito a problematiche che ritengo possano interessare e che comunque hanno una valenza particolare.
- Procederò in forma impersonale e non in ordine temporale ma per settori.

**4.**

## **ATTIVITA' -INTERVENTI-PROVVEDIMENTI**

### **4.a. 1° SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

#### **4.a.1. Verbale di contestazione per violazione C.d.S.**

Nel caso un automobilista lasci la propria autovettura in sosta entro aree destinate a parcheggio a pagamento omettendo di esporre l'attestato di pagamento, a suo carico viene emesso un verbale per violazione dell'art. 157 comma 6 e 8 del C.d.S. con annessa sanzione amministrativa.

In relazione a tale sanzione sono pervenute diverse richieste di intervento sia scritte che verbali.

In particolare si rivolgeva al D.C. un automobilista che aveva visto respinto un ricorso dal Giudice di Pace.

In generale si contesta che la sanzione amministrativa viene comminata addebitando ai "trasgressori" una violazione non riconducibile alla norma del C.d.S. che si assume sia stata violata.

L'istruzione della pratica portava il D.C. alle considerazioni che si vanno ad enunciare.

Il comma 6 dell'art. 157 del C.d.S. è riferibile ai parcheggi cosiddetti "con disco orario" in quanto stabilisce che "nei luoghi nei quali la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione".

Invece le norme che regolano la circolazione nei centri abitati, compresa la facoltà di "stabilire delle aree da destinare al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta anche senza custodia dei veicoli" sono quelle

dell'art. 7 C.d.S..

Le ipotesi sono dunque diverse e non può trovare applicazione l'analogia.

Il verbale sarebbe quindi annullabile perché la norma menzionata non corrisponde al fatto contestato "ometteva di esporre l'attestato di pagamento con l'ora di inizio (dovrebbe essere fine) della sosta".

A sostegno di quanto sinora detto sono da citare almeno due sentenze:

-- la prima è quella del Giudice di pace di Roma –Sez. III del marzo 2007 che annulla un verbale similare e condanna il Comune alla refusione delle spese;

-- la seconda è della Cassazione Civ. Sez. II del 26-11-2007, depositata in cancelleria il 29-02-2008, con la quale si annulla un verbale di contravvenzione siffatto respingendo il ricorso del Comune di Roma avverso una sentenza del Giudice di pace di Roma del 2004 ed accogliendo le doglianze dell'automobilista "attesa l'incertezza della contestazione e ...rivelandosi del tutto erroneo il coordinamento" fra le norme dell'art. 7 e quelle dell'art.157 C.d.S..

Il D.C. , per quanto sinora descritto, deduceva che i verbali di contestazione per violazione dell'art. 157 comma 6 e 8 con la motivazione "lasciava il veicolo in sosta omettendo di esporre l'attestato di pagamento con l'ora di inizio della sosta" sono da annullare perché la norma che si ritiene violata non corrisponde al fatto contestato.

In tal senso rappresentava tale deduzione al Dirigente competente .

Il Dirigente confermava la validità dei verbali in base a quanto disposto da una Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e da una nota di chiarimento del Ministero degli Interni –Dipartimento Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione.

Sussistendo questa differente interpretazione, il D.C. ne ha informato i richiedenti invitando in particolare l'automobilista che aveva visto respinto il ricorso al Giudice di pace a ricorrere eventualmente al Tribunale di Ortona.

#### **4.a.2. Sanzione a carico di Ortona Ambiente**

A questa vicenda è stato interessato anche il 3° Settore.

Nel mese di aprile, veniva recapitata al D.C. una richiesta di intervento alquanto particolare.

L'esponente chiedeva che venisse censurato e, qualora previsto, venisse sanzionato il comportamento di Ortona Ambiente per il mancato rispetto delle norme del "porta a porta" avendo gli operatori della società omissi di ritirare i rifiuti differenziati regolarmente esposti avanti l'uscio di uno studio.

L'esponente chiedeva altresì che nel caso di mancata previsione di sanzioni ne venissero precisati i motivi costituendo il fatto una palese ed illegittima disparità fra il cittadino ed il gestore del servizio.

Gli articoli 13 e 15 della convenzione stipulata tra il Comune ed Ortona Ambiente in data 2 ottobre 2001 prevedono, in caso di comportamenti ed omissioni che costituiscono violazione di un dovere della società, la contestazione della violazione

e la eventuale conseguente sanzione amministrativa.

L'esame congiunto della pratica con i Dirigenti del 1° e 3° Settore portava alla:

- richiesta scritta alla Società Ortona Ambiente di fornire le giustificazioni sugli accadimenti e di precisare quali provvedimenti erano stati adottati per la eliminazione delle contestazioni;
- valutazione come fondate delle doglianze e delle derivanti richieste del ricorrente;
- adozione a carico di Ortona Ambiente di una sanzione amministrativa così come prevista dall'art. 15 della convenzione.

#### **4.a.3. Attività commerciale e produttiva**

Anche in questo caso è cointeressato il 3° Settore.

In C.da S.Elena, lungo la strada comunale interrotta che corre quasi parallela al torrente Riccio e conduce nella parte retrostante del complesso ENI ed anche in terreno privato, erano e sono depositati un numero rilevante di automezzi, con e senza targhe, ed è presente, solo su terreno privato, un ricovero per cani che da tutta l'impressione di essere un allevamento per cani

L'istruzione della pratica portava alla conclusione che non esistevano né le autorizzazioni né le condizioni previste dalla legge.

In particolare, per quanto riguarda l'attività produttiva di cinetecnica prevista dalla legge 349/93 come attività imprenditoriale agricola, essa è soggetta alle condizioni previste dalla L.R. 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95 all'art. 92 che, nel caso in esame, non venivano rispettate.

Per quanto riguarda invece il deposito di autovetture, in gran parte carcasse, oltre ai problemi di sicurezza, si creano anche problemi di inquinamento perché i veicoli fuori uso, a norma del D.lgs. n° 209 del 24/06/2003, sono considerati rifiuti speciali. A seguito dell'esame congiunto della problematica descritta, dell'intervento della Polizia Municipale e della segnalazione da parte del N.O.E. di Pescara, al conduttore delle attività è stato intimato, con ordinanza, di provvedere alla bonifica igienico-ambientale della zona.

Tale ordinanza, trasmessa al comune di Francavilla, luogo di residenza del conduttore e della proprietaria, veniva recapitata al conduttore con notevole ritardo per motivi che non si ritiene utile elencare.

Il ritardo, unito all'arrivo di condizioni meteo eccezionali di metà dicembre, ha indotto il conduttore stesso a richiedere una proroga che è stata accordata.

In attesa della ottemperanza, che dovrebbe avvenire nella prima metà di gennaio, la situazione viene monitorata dai Carabinieri del N.O.E., dalla Polizia Municipale ed infine dalla Guardia di Finanza per quanto attiene al ricovero/allevamento per cani.

#### **4.b. 2° SETTORE- SERVIZI FINANZIARI**

##### **4.b.1. Pubbliche affissioni**

Da parte dei residenti di numerose frazioni del Comune, sono pervenute all'ufficio del D.C. diverse lamentele e richieste di intervento relative al sistema delle pubbliche affissioni. Dette lamentele erano riferite:

- alle mancate affissioni di manifesti istituzionali;
- allo stato vetusto ed a volte pericoloso degli impianti per le affissioni, in particolare di quelli con supporto consistente in pali metallici;
- all'uso indiscriminato degli impianti per manifesti mortuari, pubblicizzazione di avvenimenti e commerciali.

Della esistenza di questa problematica il D.C. era già a conoscenza per costatazione personale.

La situazione in merito alle pubbliche affissioni è quella che si va ad esporre.

Il piano comunale delle affissioni in vigore, con l'allegato progetto relativo al numero, alla qualità ed alla localizzazione degli impianti, è quello approvato con delibera di Giunta n° 155 del 06/05/2005.

In data 31/08/09 veniva pubblicato il bando di gara per il servizio delle pubbliche affissioni e, dopo aver espletato tutti gli atti burocratici relativi, veniva firmato il contratto con l'AIPA in data 31/03/2010.

La situazione dopo questa data non è certamente migliorata né sotto l'aspetto strutturale né sotto quello delle mancate affissioni né sotto quello delle affissioni abusive.

Dall'esame congiunto con gli organi preposti del 2° Settore scaturivano le seguenti decisioni da parte di questi ultimi:

- ordine specifico all'AIPA per l'affissione dei manifesti istituzionali negli impianti delle frazioni;
- gestione diretta da parte dell'AIPA, anziché totale anarchia da parte delle agenzie di pompe funebri, dei manifesti mortuari, con pagamento della tassa di affissione da parte degli utenti;
- maggior controllo da parte della Polizia Urbana, per quanto possibile stante l'ampiezza del territorio e la esiguità del personale, tendente all'accertamento dell'abusivismo relativo ai manifesti pubblicitari o commerciali, con relativo sanzionamento per i trasgressori;
- revisione totale, qualitativa e quantitativa, del piano delle affissioni precedente, tenendo presente le parti ancora utilizzabili di quest'ultimo e con "specificità" attribuita ai vecchi ed ai nuovi impianti.

Una volta terminata la fase preparatoria, in atto e giunta quasi alla fine, verrà approvato un nuovo piano delle pubbliche affissioni.

#### **4.b.2. I.C.I. sulle aree fabbricabili**

Nel corso dell'anno presso l'ufficio del D.C. sono giunte di nuovo numerose istanze relative al pagamento dell'Ici sulle aree fabbricabili.

Le richieste di intervento hanno avuto come tema principale la ingiusta imposizione

di tale imposta relativamente a:

1) alcune delle aree edificabili già previste dal PRG ancora in vigore e che edificabili non lo sono, oppure il cui valore risulta sproporzionato rispetto alla appetibilità per i seguenti motivi:

- mancata redazione, per le zone C, di piani attuativi;
- particelle intercluse ;
- particelle di piccole dimensioni o di conformazione particolare;
- particelle che sono chiaramente pertinenze di abitazione esistente anche per saturazione volumetrica;
- mancata sub-zonizzazione delle zone B;
- valori medi quasi uguali per zone C e B nello stesso ambito territoriale;

2) le nuove aree edificabili previste dal PRG ADOTTATO, aree sulle quali ovviamente non si è potuto edificare già da 3 anni.

Le lamentele sono ancora più rilevanti per le aree “adottate” che riguardano lotti o particelle che si trovano nelle situazioni previste al punto precedente;

3) anche per le aree fabbricabili che scaturiscono dalla approvazione delle osservazioni si paventa l’eventuale richiesta di pagamento dell’imposta per un periodo in cui l’edificabilità sarà solo teorica; ed in particolare, ovviamente, per le aree che si trovano nelle condizioni di cui al punto 1).

Fermo restando il dettato del D.L. n° 223 del 4.7.2006 , della sentenza della Corte di Cassazione e delle ordinanze della Corte Costituzionale, non si può non considerare che effettivamente chi è costretto a pagare una imposta, a volte spropositata, per un beneficio solo teorico ha moralmente buoni motivi per lamentarsi.

Con delibera del C.C. n° 9 in data 15 gen. 2010 veniva dato mandato alla Giunta ed ai Dirigenti del 2° e 3° Settore “di predisporre una disciplina transitoria dell’ICI sulle aree fabbricabili, attraverso una proposta di modifica del Regolamento per l’applicazione dell’ICI che riduca temporaneamente l’onere derivante dall’adozione del Nuovo PRG, in attesa della sua definitiva approvazione da parte del C.C.”.

Il tutto entro il 30/06/2010.

Cosa che non è avvenuta.

Il D.C. ha richiamato più volte questa esigenza stante il fatto che, dovendosi recuperare il pagamento dell’ICI sulle aree adottate a partire dal 21/12/2007 e per quelle del PRG in vigore a partire dal 01/01/2008, le somme da pagare vanno assumendo proporzioni rilevanti.

Risulta inoltre sempre irrisolto il problema delle aree solo teoricamente edificabili per le quali sarebbe opportuno prendere delle decisioni specifiche.

La promessa formale è stata quella che non appena l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Chieti , farà pervenire la nuova relazione di stima dei valori venali per le singole zone si provvederà ad emettere la delibera contenente le aliquote di riduzione percentuale nonché la proposta di modifica del Regolamento.



Il D.C. si fa carico di vigilare per essere pronto, al momento opportuno, a rammentare a ciascuno degli interessati per competenza quanto sinora esposto.

#### **4.c. 3° SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO**

##### **4.c.1. Passaggio pedonale**

Le famiglie residenti in C.da Foro, nelle abitazioni esistenti al di là della linea ferroviaria all'altezza della stazione di Tollo, si rivolgevano al D.C. lamentando i "disagi subiti da tempo immemorabile" dovendo vivere in una zona sprovvista di adeguato accesso veicolare e pedonale da e per la S.S. 16.

L'inizio dei lavori per la costruenda strada Postilli-Riccio era stato accolto molto favorevolmente perché in ciò avevano visto la fine delle tribolazioni.

Purtroppo, i lavori iniziati hanno invece contribuito ad aumentare i disagi perché hanno comportato l'ostruzione parziale del cunicolo di deflusso delle acque piovane posto al di sotto della S.S. 16 ed al rilevato ferroviario che veniva utilizzato, sia pure impropriamente, per il collegamento a piedi con la SS senza fare un lungo percorso. Ed in più, la soletta di cavalcafosso creata per rialzare il piano della nuova strada, oltre ad ostruire parzialmente il cunicolo ha creato dei grossi problemi per il deflusso a mare delle acque.

Fermo restando l'impossibilità di raggiungere tali abitazioni con autovettura di media grandezza e, ancora peggio, con mezzi di soccorso o di emergenza.

I concittadini concludevano facendo presente che esistendo una unica via di accesso pedonale, questa poteva essere mantenuta allo stato originario fino alla realizzazione di un percorso alternativo e chiedevano di trovare una soluzione a questo stato di cose tenendo soprattutto in considerazione le esigenze dei bambini e degli anziani.

L'esame congiunto della problematica con gli organi del 3° Settore per trovare una soluzione utile perlomeno durante il periodo necessario ad ultimare i lavori per la transitabilità del tratto Postilli-Stazione Tollo, pur nella considerazione che, ufficialmente, la situazione per questi residenti non era mutata rispetto a quella che era prima dell'inizio dei lavori in quanto il passaggio utilizzato come pedonale era pur sempre un cunicolo di scolo per le acque, portava alle seguenti decisioni:

--avvio immediato di una trattativa per la stipula di una convenzione con R.F.I. con oggetto la possibilità di utilizzare il sottopassaggio della stazione, perlomeno nelle ore diurne, mediante l'apertura di una porta lato mare idonea all'attraversamento pedonale e, ancora più rilevante, con barelle o mezzi di soccorso manuali;

-- rendere più funzionale il sistema costituito dal cunicolo di scolo, la soletta di cavalcafosso ed il fosso di scolo definitivo al mare;

-- per quanto riguarda la possibilità di transito con autovettura di media grandezza e mezzi di soccorso, la situazione non può che rimanere identica a quella esistente prima dell'inizio dei lavori e da questi non peggiorata.

Per quanto attiene alla convenzione con R.F.I., la trattativa è stata portata a termine positivamente. Per la stipula del contratto si dovrà aspettare il nuovo anno stante

l'impossibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo richiesto da RFI per rispetto del patto di stabilità. A tale proposito il Dirigente del 2° Settore ha assicurato che la questione sarà risolta con uno dei primi atti del nuovo anno.

I lavori per l'apertura della porta a livello sottopassaggio della stazione ferroviaria dovrebbero quindi iniziare in gennaio/febbraio.

#### **4.b.2. Oneri concessori per costruzione parcheggio**

Un cittadino di questo comune, dopo aver ottenuto un permesso di costruire inerente alla chiusura di un parcheggio, da destinare a pertinenza della sua unità immobiliare, versando gli oneri concessori richiesti, inoltrava istanza di rimborso della somma versata o, quantomeno, della somma versata in più.

Tanto in ossequio a quanto previsto dagli art. 2 e 9 della legge 122/89 così come modificata ed integrata dall'art. 17 comma 90 della legge 127/97.

L'istante aveva realizzato un parcheggio a piano terra per una superficie di circa 10 mq eccedente il rapporto previsto dalle precitate leggi e quindi, al massimo, intendeva pagare gli oneri concessori solo per la parte relativa a tale eccedenza.

Una prima richiesta in tal senso veniva respinta. Anche una seconda richiesta per un riesame della precedente e la convocazione in corso di istruttoria per una audizione personale veniva respinta "in quanto l'esenzione del versamento degli oneri di costruzione ricorre nei limiti delle quantità stabilite dalla legge (non superiore a 1mq/10 mc) e non come nel caso in esame".

L'istruzione della pratica portava il D.C. alle considerazioni che si vanno ad elencare.

L'art. 2 della legge 122/89 stabilisce che nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc e l'art. 9 al comma 1 stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero al piano terreno, dei parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici, e, al comma 2, che l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti al comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita.

Anche la L.R. 23 set. 98 n° 89 all'art. 3 lettera l., stabilisce che le opere previste al 1° comma dell'art. 9 della legge 122/89 come modificata ed integrata dall'art. 17 comma 90 della legge 127/97, nei limiti delle quantità ivi indicate con vincolo di pertinenza, non sono soggette a contributo concessorio.

La legge parla di un "minimo" e non stabilisce certamente che se si supera detto minimo devono essere pagati gli oneri per l'intera area.

Pertanto il D.C. invitava l'Ufficio Urbanistica a chiudere la pratica con il rimborso se non totale almeno per la parte relativa al minimo ad autorizzazione gratuita e chiamava il ricorrente per una audizione personale per la quale l'Ufficio si era dichiarato disponibile.

Il 3° Settore, prima di procedere all'accoglimento, sia pur parziale, dell'istanza o a respingerla definitivamente, riteneva opportuno rivolgere alla Direzione competente

della Regione Abruzzo un quesito sulla interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. 89/98 lettera l. chiedendo nel contempo di stabilire "se nel caso la superficie di un parcheggio dovesse superare il limite di 1 mq/10 mc previsto dalla legge 122/89 il contributo sia dovuto per intero o solo per la parte eccedente".

Purtroppo la risposta della Regione Abruzzo tarda ad arrivare.

L'Ufficio Urbanistica è stato invitato a sollecitare la risposta.

#### **4.c.3. Edifici pericolosi per incolumità e salute pubblica**

Nella relazione precedente era stato citato il caso, ancora in via di risoluzione, di un edificio dichiarato pericolante dai VV.FF. attivati a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al D.C. ed inoltrata agli organi competenti.

Ovviamente, oltre al pericolo per l'incolumità pubblica, l'edificio presentava particolari condizioni di pericolosità anche per la salute pubblica.

Di casi simili nell'ambito del territorio comunale ve ne sono diversi; basta transitare occasionalmente lungo le nostre strade e le nostre vie per averne contezza.

Nel 2010 è pervenuta altra richiesta di intervento per una situazione pressoché analoga relativa ad un edificio in ristrutturazione e con lavori sospesi da circa 2 anni.

Le procedure per la risoluzione di tali problematiche sono previste dalla circolare del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 31 in data 08/02/1994 e dalla legge 142/1990 e risultano particolarmente complesse sia burocraticamente e sia perché prevedono un intervento sulla proprietà privata.

Dette procedure pongono alla base di tutto la ricognizione e la iscrizione in apposito elenco descrittivo dei singoli casi.

L'effettuazione di tale "censimento" nonostante più volte sollecitato non è stato nemmeno iniziato.

Prevedono, inoltre, persino l'ordinanza di demolizione coattiva nel caso non venga rispettata una prima diffida che prescriva, entro un ragionevole lasso di tempo, l'esecuzione di lavori per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza nonché una relazione da parte di un tecnico abilitato attestante la verifica di quanto detto.

Il più grosso problema di questa procedura sembra riguardare la competenza alla dichiarazione di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica.

Occorre fare riferimento ad Organi esterni al Comune che non sempre sono o possono essere sollecitati nel relazionare e certificare.

Nel primo caso la mediazione del D.C. ha potuto evitare che esso venisse chiuso con una ordinanza di demolizione. Sia pure in ritardo, parzialmente giustificato, è stato possibile ottenere l'effettuazione dei lavori e la relazione del tecnico che ha certificato l'eliminazione di tutte le situazioni di pericolo.

Il secondo caso è ancora irrisolto per:

- ritardi nella risposta da parte degli Enti esterni che sono stati interessati;
- impossibilità di trovare una soluzione mediata stante la inesistente volontà di collaborazione da parte del proprietario.

#### **4.c.4. Fognatura a cielo aperto**

In C.da Foro, all'altezza di un ristorante della zona ed aldilà del rilevato ferroviario lato mare, si è verificato che l'unica strada sterrata parallela alla ferrovia stessa venisse attraversata, saltuariamente nei giorni feriali ed in continuazione durante i fine settimana ed i giorni festivi, da liquami che fuoriuscivano da un cunicolo ricavato sotto il rilevato ferroviario per lo scolo delle acque piovane. Le famiglie residenti nella zona avevano rappresentato tale inconveniente all'Ufficio Ambiente che provvedeva ad attivare la SASI per un intervento atto alla eliminazione dell'inconveniente e chiedere nel contempo una relazione sulla situazione riscontrata e sui provvedimenti adottati.

Gli operatori della SASI effettuavano un primo sopralluogo e relazionavano solo verbalmente promettendo l'intervento risolutore al più presto.

Cosa che non avveniva nemmeno a seguito di ulteriore nota di sollecito.

I residenti, esasperati ed ancora più preoccupati dei rischi che si stavano correndo per la loro salute, si rivolgevano al D.C. chiedendo un intervento atto a tutelare i loro diritti ed i loro interessi.

In questo caso il D.C. ha inteso esercitare le proprie funzioni non per ritardi, carenze od omissioni da parte dell'Amministrazione ma in base a quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio delle funzioni del D.C. comunale" all'art. 10 comma 3 che ne prevede l'intervento anche nei confronti delle imprese e degli Enti concessionari di pubblici servizi.

La nota del D.C. che richiamava la SASI al rispetto dell'art. 6 della convenzione del 05/03/2003, soprattutto in considerazione che l'inconveniente lamentato aveva dei riflessi di pericolosità per l'igiene e la salute pubblica, portava alla effettuazione di tutti gli interventi preventivi atti alla individuazione dell'origine del problema e, successivamente, ai lavori per la eliminazione del grave inconveniente.

#### **4.c.5. Contratto di allaccio e fornitura gas metano**

Al D.C. giungeva una istanza scritta, con annessa richiesta di riscontro ai sensi della legge 241/90, relativa al rifiuto da parte della COGAS di procedere alla risoluzione di un contenzioso sulla fornitura del gas.

L'istante faceva presente che l'affittuario di un locale di sua proprietà aveva rescisso il contratto di affitto ma nel contempo non aveva provveduto a rescindere, anche perché in mora nei pagamenti delle bollette, il contratto di fornitura gas instaurato con la Cogas subentrando nella sua precedente utenza.

Lamentava quindi la impossibilità a subentrare a sua volta o ad instaurare un nuovo contratto di fornitura, pur essendo legittimo concessionario dell'allaccio, stante il rifiuto di interrompere il contratto con l'ex affittuario oppure di asportare il contatore con la registrazione dei consumi.

Il D.C. veniva interessato alla problematica e riteneva di intervenire, sia pure come mediatore, trattandosi di servizio pubblico gestito da ditta concessionaria.

Giova subito richiamare all'attenzione che la richiesta di allaccio alla rete principale comprende anche la posa in opera del contatore e che, di conseguenza, la richiesta di rimozione dello stesso comporta l'annullamento della concessione di allaccio. Per quanto riguarda la fornitura di gas, trattasi evidentemente di contratto di natura privatistica e la risoluzione del contenzioso non rientra nelle competenze del D.C.. Per quanto riguarda l'allaccio o un nuovo subentro da parte del concessionario, il tentativo di mediazione tendente a dimostrare al gestore come sia moralmente inaccettabile, per il proprietario di un immobile che ha provveduto ad ottenere la concessione, il fatto di non poter usufruire del servizio gas metano per il suo immobile, se non previo nuovo allaccio, soltanto perché l'inquilino affittuario non ha provveduto a risolvere il contratto di fornitura, non ha sortito alcun effetto. Il contenzioso sarà risolto per vie legali.

#### **4.d. 4° SETTORE- SERVIZI ASSISTENZIALI**

##### **4.d.1 Minore inserito in comunità'**

Con decreto del Tribunale per i Minori dell'Aquila, un minore del Comune veniva affidato ai Servizi Sociali acciocché questi provvedessero a collocarlo in struttura adeguata alle problematiche manifestate e provvedessero altresì a curare il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia predisponendo un progetto di sostegno del nucleo familiare non in grado di affrontare il disagio del minore.

Il 4° Settore, in ottemperanza al decreto, procedeva alla scelta della comunità di recupero, a ricoverarvi il minore ed a predisporre il progetto di sostegno.

La comunità prescelta, a seguito del ricovero, inviava all'Amministrazione Comunale una Carta dei Servizi/Convenzione, da restituire firmata entro 10 giorni dal ricevimento, sulla quale a fronte degli impegni e delle prestazioni fornite dalla struttura si richiedeva all'Amministrazione la corresponsione di una retta giornaliera di Euro 99,00 e la comunicazione delle coordinate dell'impegno di spesa.

Il Dirigente del 4° Settore si dichiarava indisponibile a firmare la convenzione perché impossibilitato ad accollarsi un tale onere per mancanza di fondi stanziati e perché sul decreto non era previsto in maniera specifica l'onere a carico del Comune.

A questo punto i genitori del minore, la madre in particolare, chiedevano al D.C. di intervenire per convincere il Dirigente a firmare” anche per non incorrere in responsabilità penali”.

L'istruzione della pratica, che ha compreso anche il contatto, sia pur telefonico, con la segreteria del Tribunale dei Minori ed il Responsabile Amministrativo della struttura di ricovero, portava il D.C. alle seguenti considerazioni:

- l'affidamento ai Servizi Sociali per il collocamento in struttura adeguata comporta non solo la scelta ed il collocamento ma anche ciò che ne consegue. In particolare, non può significare che viene concessa la facoltà di decidere sull'onere finanziario che altri dovrebbero sostenere;
- la struttura dove il minore è ricoverato si relaziona esclusivamente con gli “Enti di

riferimento” per tutti gli adempimenti;

-- per il grosso problema del reperimento dei fondi necessari, effettivamente abbastanza onerosi, la legge 328/2000 agli art. 1 e 3 parla di sussidiarietà, cooperazione ed omogeneità in ambito di programmazione ed organizzazione del sistema di interventi nei servizi sociali, concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed anche di partecipazione ai finanziamenti dell’Unione Europea. Per quanto sopradetto, il D.C. riteneva che l’Amministrazione Comunale era tenuta ad accollarsi la spesa, fermo restando la possibilità e la necessità di utilizzare le procedure idonee al recupero di parte della somma che si andava a spendere mediante il coinvolgimento degli Enti sovraordinati nonché della famiglia del minore.

In tal senso inviava le proprie deduzioni ai responsabili dei Servizi Sociali .

In sede di successivo esame congiunto del problema gli stessi responsabili si dichiaravano convinti della scelta di non firmare.

In seguito, il Dirigente del 4° Settore, avendo ricevuto le fatture relative ai primi 2 mesi di ricovero, provvedeva a restituirle significando che:

-- Il Tribunale per i Minori col Decreto di affidamento non aveva posto a carico del Comune la corresponsione della retta;

-- la legge 328/2000, all’art. 6 comma 4, prevede testualmente: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune ove essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” e pertanto il Comune non può essere intestatario diretto di fatturazione ma può solo corrispondere l’eventuale integrazione da quantificare in relazione alle capacità economiche della parte interessata.

La struttura, a sua volta, ribadiva il diritto ad esigere il pagamento della retta da parte del Comune facendo anche riferimento al DPCM del 14 feb. 2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” nella cui Tabella Allegata viene specificato che l’accoglienza di minori in comunità educativa è al 100% a carico dei Comuni. Pregava inoltre di non essere messa in condizione di ricorrere alle vie legali per ottenere il recupero delle somme.

Cosa che è puntualmente avvenuta perché le fatture non sono state pagate.

L’Amministrazione comunale, a parere del D.C. in maniera erronea, per mezzo degli organi interessati a questo problema ha continuato a dichiararsi non in grado di far fronte ad un tale onere in relazione alle effettive risorse di bilancio ed in ossequio al patto di stabilità.

Il problema verrà risolto per vie legali.

#### **4.d.2. Alloggi provvisori**

Il D.C. veniva attivato da uno Studio Legale della città in merito alla inadeguatezza, rispetto alla consistenza del nucleo familiare, ed alla mancanza di condizioni di

abitabilità di un alloggio assegnato provvisoriamente a famiglia sottoposta a procedura di sfratto esecutivo.

La nota lamentava inoltre che al capo famiglia fosse stato richiesto di farsi carico dei lavori necessari al ripristino delle condizioni di abitabilità pur esistendo uno stanziamento di fondi annuali da destinarsi alla manutenzione del patrimonio edilizio residenziale pubblico.

Per quanto riguarda l'esistenza e l'adeguatezza degli alloggi disponibili provvisoriamente per situazioni di emergenza, che comprendono anche gli sfratti, vi è da rilevare che nonostante l'art. 15 della L.R. 96/96 ne preveda la possibile riserva da parte della Regione in ragione di un massimo del 15% di tutti gli alloggi disponibili, nel Comune di Ortona questi alloggi non esistono.

Esistono, attualmente, solo dei piccoli alloggi di proprietà comunale in viale Margherita D'Austria, virtualmente da assegnare con le procedure normali, ma che nel corso degli anni sono stati adibiti a risolvere questo tipo di situazioni di emergenza. Questi alloggi non sono certamente idonei a coprire le esigenze né numericamente né per ampiezza.

Per quanto attiene invece al ripristino di sufficienti condizioni di abitabilità mediante lavori di manutenzione, questi venivano effettuati a cura del 3° Settore dietro richiesta del D.C. e del Dirigente del 4° Settore.

Il D.C. coglie l'occasione per suggerire alle SS.LL., e quindi auspicare, che venga presa l'iniziativa tendente a far sì che tutto il settore degli alloggi di proprietà del Comune venga rivisitato facendo il punto della situazione che alla data odierna non è per niente chiara e definita. Che venga inoltre rivisto il Regolamento apposito prevedendo, tra l'altro, anche la possibilità di poter sistemare, in via provvisoria e per ragioni di emergenza quali pubbliche calamità, sfratti, trasferimenti di forze dell'ordine ed altri gravi particolari esigenze, le famiglie che venissero a trovarsi in queste situazioni ed in particolare quelle di una certa consistenza numerica che comprendono quindi bambini ed anziani.

#### **4.d.3. Richieste contributi**

Continuano a presentarsi presso l'ufficio del D.C. persone singole o rappresentanti di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche per richiedere l'acquisizione di contributi continuativi, allo scopo di fronteggiare situazioni di bisogno che non possono essere risolte con il reddito complessivo della famiglia, oppure di contributi straordinari per poter risolvere situazioni od esigenze particolari e/o eccezionali.

Le SS.LL. in data 15 gennaio 2010, con delibere n° 4 e n° 5, hanno provveduto ad approvare, all'unanimità, i Regolamenti rispettivamente “ per la disciplina dei contributi a favore di minori appartenenti a famiglie monogenitoriali, famiglie economicamente disagiate e gestanti nubili” e quello “ concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone

indigenti” ai quali attenersi in presenza di situazioni del genere.

L'intervento del D.C. quindi non può esplicitarsi altrimenti che in quello di consigliare, guidare e fare da tramite con gli organi dei Servizi Sociali.

Stante l'alto numero di richieste e rilevato che le somme stanziare per fini sociali e di assistenza non sono mai sufficienti, è auspicabile che nel caso dovesse verificarsi una richiesta abnorme, naturalmente ampiamente giustificata dalla presenza dei requisiti richiesti e riconosciuti dopo apposita procedura, vi sia la propensione a variare gli stanziamenti stornandoli da settori meno necessari.

## II DIFENSORE CIVICO

Dott. Tommaso GIANGRANDE